

# **FIERA DI GALATINA E DEL SALENTO S.P.A.**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL QUARTIERE FIERISTICO**

Art. 1) coloro che sono interessati all'utilizzo del quartiere fieristico devono far pervenire presso la società Fiera Salento una richiesta scritta nella quale devono specificare il soggetto richiedente, il nome della manifestazione ed la tipologia dell'evento fieristico, i giorni di durata, le date di svolgimento della stessa;

Art. 2) Il Consiglio di Amministrazione della società Fiera Salento autorizzerà per iscritto lo svolgimento della manifestazione previa verifica del calendario delle manifestazioni già previste ed a proprio insindacabile giudizio;

Art. 3) il canone per la concessione d'uso dell'intero immobile denominato "Quartiere Fieristico" è stabilito in € 4.000,00 (Euro quattromila/00) al giorno;

Art. 4) il canone per la concessione d'uso di un padiglione è stabilito in € 2.000,00 (Euro duemila/00) al giorno;

Art. 5) il canone per la concessione d'uso della sola sala convegni è stabilito in € 500,00 (Euro cinquecento) al giorno;

Art. 6) se il concessionario è socio della società Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. avrà diritto ad uno sconto del 15% sul canone;

Art. 7) se il concessionario è socio della società Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. e richiede l'utilizzo della struttura per tre annualità consecutive ha diritto ad un ulteriore sconto del 5% sul canone;

Art. 8) i richiedenti non soci della società Fiera Salento che dovessero richiedere l'utilizzo dell'immobile o parte di esso per tre annualità consecutive hanno diritto ad uno sconto del 10% sul canone;

Art. 8 Bis) coloro che avranno ottenuto l'autorizzazione da parte del CdA di Fiera Salento della organizzazione di tre manifestazioni per tre annualità consecutive devono versare, all'atto della sottoscrizione del contratto, un anticipo pari al 10% delle due annualità future. Detto anticipo sarà decurtato successivamente all'atto del pagamento del saldo canone annuale;

se, per qualunque motivo, imputabile al concessionario, la manifestazione non si dovesse tenere la società Fiera Salento tratterà il suddetto anticipo; viceversa se la manifestazione non si dovesse tenere per cause imputabili alla società Fiera Salento, la stessa è tenuta a comunicarlo al concessionario almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione restituendo gli acconti acquisiti. Se la società Fiera Salento non dovesse comunicare nei termini l'annullamento della manifestazione sarà tenuta a corrispondere al concessionario una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Art. 9) il Consiglio di Amministrazione di Fiera Salento per particolari tipologie di soggetti richiedenti (enti non commerciali, onlus), e per particolari tipologie di manifestazioni a carattere culturale e senza fini di lucro si riserva il diritto di valutare volta per volta il canone da applicare ivi inclusa anche la concessione gratuita;

Art. 10) I richiedenti che propongono l'organizzazione di una manifestazione alla prima edizione (giudicata tale solo ed esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione), solo ed esclusivamente per la prima edizione, hanno diritto ad uno sconto pari al 30% sul canone;

Art. 11) Il concessionario, all'atto della sottoscrizione del contratto deve aver saldato ogni debito nei confronti della società Fiera Salento pena la impossibilità di organizzare la manifestazione;

Art. 12) il concessionario, prima dell'inizio della manifestazione, deve presentare polizza assicurativa o fidejussoria per un importo pari al 95% dell'importo pagato l'anno precedente, ovvero dell'importo pagato da un organizzatore di una manifestazione simile per tipologia e durata;

Art. 13) la concessionaria dovrà, prima della sottoscrizione del contratto consegnare al Fiera Salento, pena l'impossibilità di far svolgere l'evento, il proprio certificato della Camera di Commercio con la dicitura antimafia, il proprio certificato del casellario giudiziario e quello dei carichi pendenti esteso anche al legale rappresentante;

Art. 14) la concessionaria dovrà fornire a Fiera Salento prima dell'inizio della manifestazione, pena l'impossibilità di far svolgere l'evento:

- copia dell'elenco degli espositori e dei fornitori autorizzati ad accedere negli spazi del quartiere fieristico ;

- copia del libro matricola e copia del registro infortuni;
- copia dell'elenco del personale, sia pure occasionale, con l'indicazione delle relative mansioni, che sarà impiegato durante la manifestazione;
- numero della matricola INPS e la posizione assicurativa INAIL;

Art. 15) il concessionario prima dell'inizio della manifestazione è tenuto a versare una cauzione di € 2.000,00 per i consumi di energia elettrica ed idrici. Detti consumi verranno rilevati e fatturati sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 16) la concessione d'uso dell'immobile comprende, incluso nel canone prestabilito, un periodo di giorni 10 (dieci) precedenti alla data d'inizio della manifestazione per le operazioni di allestimento e un periodo di giorni 5 (cinque successivi al termine della manifestazione per le operazioni di smontaggio).

Art. 17) gli eventuali danni causati alla struttura durante il periodo di concessione d'uso saranno a carico della concessionaria.

Art. 18) il pagamento del canone di concessione dovrà avvenire nelle seguenti modalità:

- a) 30% all'atto della sottoscrizione del contratto;
- b) il saldo prima dell'inizio della manifestazione;

Art. 19) per eventuali ritardi nei pagamenti è prevista la corresponsione degli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo, nonché degli ulteriori interessi di mora nella misura dello 0,50% mensile;

Art. 20) tutto il personale impiegato dalla concessionaria dovrà sempre essere dotato di apposito e leggibile cartellino di riconoscimento con foto e nome vistato dalla società organizzatrice;

Art. 21) sono a carico della concessionaria le spese per la pulizia preventiva e successiva alla manifestazione.

Art. 22) la concessionaria dovrà, nel periodo di disponibilità della struttura, dotarsi di idoneo gruppo elettrogeno, con l'assistenza di personale specializzato;

Art. 23) la concessionaria dovrà essere munita di tutti i permessi, collaudi, autorizzazioni e nulla osta necessari allo svolgimento della manifestazione;

Art. 24) Per ogni danno che dovesse verificarsi alla struttura, ai dipendenti, a terzi (visitatori, espositori, ecc.) la concessionaria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per l'intero periodo di disponibilità dell'immobile. Detta polizza dovrà avere un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e dovrà essere depositata presso gli uffici di Fiera Salento prima dell'inizio della manifestazione, pena l'impossibilità dei svolgimento dell'evento.

Art. 25) Il Concessionario dalla data di consegna dell'immobile o parte di esso è custode e responsabile di tutto ciò che in esso è contenuto. Potrà quindi dotarsi a suo piacimento di qualunque sistema di vigilanza e controllo ivi inclusa l'apposizione di propri sistemi di chiusura.

Art. 26) Lo smaltimento dei rifiuti solidi durante la manifestazione sarà a cura di Fiera Salento, il concessionario sarà tenuto al pagamento di € 900,00 per la fornitura del suddetto servizio.

Art. 27) FieraSalento fornirà al Concessionario ai prezzi stabiliti dal C.d.A. il servizio di delimitazione stands (montaggio e smontaggio pannellature di delimitazione degli stands, fornitura montaggio e smontaggio moquettes, sedie, desk, ecc. con materiali a norma di legge) con proprie ditte incaricate; fornirà altresì a richiesta del Concessionario ulteriori servizi quali ad esempio installazione punti luce, ecc.

Il Concessionario, per la delimitazione degli stands nonchè per il montaggio e smontaggio della moquettes, dovrà obbligatoriamente utilizzare il servizio offerto da FieraSalento. --

Il Presidente del C.d. A.  
(Dott. Cosimo Casilli)